

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA ACDA S.P.A. E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E AGGIUDICATARI DI TALI PROCEDURE

Articolo 1 Definizioni

Operatore economico: l'impresa o il R.T.I. o il consorzio di imprese che partecipa ovvero che si aggiudica la procedura di gara/procedura negoziata bandita da ACDA.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità è predisposto da ACDA ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. n. 190/2012. L'espressa accettazione del Patto di Integrità è condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate. A tal fine, il presente Patto di Integrità – reperibile sul sito ACDA – dovrà essere espressamente accettato dall'operatore economico in sede di dichiarazione sostitutiva consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento e in sede di contratto/ordinativo. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3 Obbligo degli operatori economici nei confronti di ACDA

In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- a) dichiara di non avere influenzato e si impegna a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ACDA e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
- b) dichiara che gli amministratori, il personale, i consulenti ed i collaboratori impiegati ad ogni livello nell'espletamento del servizio o fornitura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono a conoscenza del presente Patto di Integrità e delle relative sanzioni previste;
- c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

- d) dichiara che non sussistono conflitti di interesse tra i soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e si impegna a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che dovesse insorgere successivamente;
- e) si impegna a segnalare ad ACDA qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare ad ACDA qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui al presente articolo costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria.

In caso di aggiudicazione, gli oneri suddetti si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 4 Obblighi di ACDA

ACDA si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri amministratori e dipendenti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel proprio Codice Etico.

Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità

La violazione del presente Patto di Integrità da parte dell'operatore economico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio tra le Parti.

Qualora l'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, violi uno degli impegni previsti dall'articolo 3, ACDA avrà la facoltà di provvedere a:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria;
- b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.